

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Valutazione della gravità dell'illecito e determinazione della sanzione - Apprezamenti di merito devoluti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la valutazione della gravità dell'illecito, anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell'incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione, nonché la determinazione della sanzione adeguata, rientrano negli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie la Sezione disciplinare del CSM, con motivazione ritenuta dalla S.C. non attinta da vizio, aveva valutato il dilleggio di un collega, operato dall'incolpato nel corso di una conversazione privata con un avvocato, come comportamento "scorretto", ma non "gravemente scorretto", inidoneo pertanto ad integrare l'illecito disciplinare).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 33001 del 10/11/2021 (Rv. 662941 - 02)

Corte

Cassazione

33001

2021